



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1124 DEL 03/12/2024

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI EMESA IL 15/06/2024 R.G. NR. 608/2022 (PROT. 35752) OMISSIS/COMUNE DI CATTOLICA - IN ESECUZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 167 DEL 19/11/2024.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO AFFARI GENERALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con di citazione avanti al Giudice di Pace di Rimini, notificato in data 17.03.2022 – PROT. 10148, in opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art. 2 e 3 R.D. 14.04.1910 n. 639 come modificato dal D.lgs. n. 150/2011, con il quale Omissis , per tramite del suo legale, si è opposto all'ingiunzione di pagamento n. 20194184600289883, notificata in data 18.02.2022 tramite Posta , mediante la quale veniva intimato a omissis il pagamento della somma di 4.866,77 in favore della Sorit S.p.A. - concessionario - e del Comune di Cattolica;
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr 72 del 05/05/2022 si è disposto di procedere al conferimento di un incarico all'Avvocato Andrea Mussoni di patrocinare il contenzioso di cui sopra e di tutte le iniziative utili alla tutela dell'Ente stesso;
- con sentenza del 15/06/2024, pubblicata in data 1/7/2024, notificata in data 19/09/2024 e assunta al protocollo dell'Ente al nr. 35752, veniva stabilito quanto segue: *“ Il Giudice di Pace di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice Omissis nei confronti dei convenuti, COMUNE di Cattolica e SORIT S.p.A. contrariis reiectis, così provvede:*
- *accerta e dichiara l'inesistenza del credito - azionato a mezzo SORIT S.p.A. con l'ingiunzione di pagamento opposta, per cui è causa - del COMUNE di Cattolica nei confronti di Omissis per preteso diritto di restituzione dell'Ente di somme versate in luogo dell'obbligata a tale titolo Omissis e che quest'ultima, per l'effetto, nulla deve in restituzione a tale titolo al COMUNE di Cattolica;*
- *condanna il convenuto COMUNE di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice omissis le spese e competenze del presente giudizio,*
- *liquidando le spese in complessivi € 125,00 e le competenze in complessivi € 913,00 complessive per tutte le fasi del giudizio svoltesi effettivamente, oltre al rimborso forfetario delle spese generali del 15% sulle competenze liquidate e a CPA ed IVA se dovuta come per Legge;*

•- *compensa integralmente spese e competenze di causa tra SORIT S.p.A. e le altre parti*”;

TENUTO CONTO della proposta di atto di transazione formulata dall'Avvocato incaricato da questo Ente con la succitata deliberazione, depositata agli atti d'ufficio;

RITENUTO che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal dall'Avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un'occasione di importante risparmio per l'Ente, garantendo il termine della controversia e l'instaurarsi dei futuri ulteriori procedimenti giudiziari con esito presumibilmente negativo per l'Ente anche in considerazione dei recenti orientamenti della giurisprudenza in merito;

CONSIDERATO, dunque, che appare opportuno e conveniente per il Comune addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal legale difensore, al fine di porre fine ad una controversia già avviata nell'anno 2022;

RILEVATO, inoltre, che la Giunta Comunale non intravede ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dal suddetto parere;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di transazione che, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, verrà con il medesimo approvata;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Dirigente Servizio Stipendi in nome e per conto della Sindaca, a sottoscrivere, per conto dell'Ente, l'atto di cui trattasi;

EVIDENZIATO che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;
- oggetto dell'accordo transattivo risulta essere l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla controparte in base ai recenti orientamenti giurisprudenziali;
- il comma 3) del dispositivo della transazione, prevedendo che la controparte rinunci alle somme liquidate in sentenza a titolo di spese legali nonché alle maggiori pretese rivendicate a titolo di indebito versamento di contributi previdenziali, esclude, di fatto, la competenza dell'organo consiliare in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio;

VERIFICATO che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento, pertanto, con riferimento agli stessi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi;

PRESO ATTO che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;

VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- esistenza di una controversia pendente;
- la transazione abbia ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio e che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area competente si provvederà ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa;

DATO ATTO altresì atto che:

- la Giunta Comunale ha approvato lo schema di atto di transazione depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale con propria delibera nr. 167Del 19/11/2024;
- trattandosi di accordo di transazione peraltro in materia di contributi previdenziali il presente atto non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari e quindi alla richiesta del codice Cig;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1- di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la controversia relativa al versamento degli oneri previdenziali di omissis richiamato in narrativa;

2 - di approvare l'allegato schema di atto di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - di sottoscrivere in forza di quanto previsto nella delibera di Giunta nr. 167 DEL 19/11/2024 in qualità di Dirigente 4° Settore Servizio gestione economica del personale;

4 - di provvedere alla liquidazione a favore della controparte della somma di € 2.534, 00 nei termini previsti dallo schema di atto di transazione depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

5 - di imputare la spesa complessiva di € 2.534,00 sul capitolo 90001 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

6 - di individuare nel dirigente settore 4° Servizio Gestione Economica del personale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina;

.....

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria
Settore 04

Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 03/12/2024

Firmato
Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)